



COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

VERBALE DI *DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE*

N. 23 Reg. Del.

OGGETTO: Romano Silvia e Romano Sergio. Sentenza Tribunale di Vibo Valentia n. 160 del 26.02.2010, sentenza Corte di Appello di Catanzaro n. 296 del 30.01.2014 e Sentenza Corte di Cassazione n. 5687 del 7.03.2017. Se Direttive al Responsabile dell'Area Servizi al Territorio.

L'anno **duemila diciannove** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **14,50**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N. Ord.	COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENTE	ASSENTE
1	BROSIO Nicola	Sindaco	si	
2	VENTRICI Natale Domiziano	Assessore-Vice Sindaco		si
3	VARONE Sandro	Assessore	si	
4	OCCHIATO Maria Concetta	Assessore		si
5	GRILLO Caterina	Assessore	si	
			3	2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Vittorio BIANCO.

Presiede il Sig. Nicola BROSIO – SINDACO - il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con atto di citazione notificato il 3 gennaio 1994, i sig.ri Romano Silvia Giuseppina, Romano Sergio e Carlizzi Maria convenivano in giudizio il Comune di San Calogero, in persona del Sindaco *pro tempore*, al fine di ottenere:

1) - *la restituzione dell'immobile denominato "Piano delle Querce";*

2) - *la riconduzione in ripristino del fondo suddetto con la rimozione delle opere a suo tempo realizzate;*

3) - *la rifusione dell'indennizzo per il periodo di occupazione medesima, nella misura da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché alle spese, diritti ed onorari di giudizio.*

- Con sentenza n.160 del 26.02.2010, depositata in cancelleria il successivo 05.03.2010, il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il Comune di San Calogero a:

a) *Restituire a Romano Sergio e Romano Silvia il fondo di mq. 28.870 sito in località "Piana delle Querce" e censito in catasto al foglio 10, particelle nn. 309, 230, 232 e 233;*

b) *Rimuovere le opere da esso realizzate (strada asfaltata) su parte del fondo di cui sopra;*

c) *Pagare ai predetti attori la somma di €. 22.374,50 per ogni anno o frazione di anno in cui il bene è stato occupato dal 15.04.1986 e fino all'effettivo rilascio, somme da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici di inflazione dell'ISTAT sino all'attualità e sulle stesse calcolati gli interessi maturati al saggio legale;*

d) *Rifondere i 2/3 delle spese di lite.*

- Tale pronuncia veniva impugnata innanzi all'intestata Corte di Appello sia dal Comune di San Calogero, in via principale, che dalla sig.ra Romano Silvia Giuseppina, in proprio e quale procuratrice speciale di Romano Sergio, in via incidentale.

- Con ordinanza del 26.10.2011 il G.I. Dr. De Pede riteneva sussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione appellata rilevando, per un verso, che la decisione involgeva la soluzione di diverse questioni di diritto e la rivalutazione del corposo materiale istruttorio, con incertezza sull'esito della lite e, per altro verso, che in tale situazione, nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi e dell'ingente impegno finanziario che avrebbe comportato l'esecuzione della condanna ai danni del Comune soccombente, appariva prevalente l'interesse dell'Ente alla preclusione dell'azione nelle more della decisione di merito.

- Con sentenza n. 296/2014 (RG. 553/2011) emessa il 30.1.2014 e depositata in cancelleria il 24.02.2014, la Corte D'Appello di Catanzaro rigettava il gravame interposto dall'ente convenuto accogliendo, invece, l'impugnazione incidentale proposta dai sigg. Romano. Per l'effetto, rimanendo confermate tutte le altre statuizioni della decisione di prime cure, al Comune di San Calogero veniva altresì ordinata la rimozione delle opere realizzate da terzi sul terreno di proprietà degli attori.

Preso atto che:

- *In data 03.04.2014 la sentenza di appello è stata notificata in forma esecutiva ai fini della decorrenza*

del termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del D.L. 669/196.

- *in data 29.08.2014, avverso la decisione in oggetto, il Comune ha proposto ricorso per Cassazione.*
- *Dopo la notifica del ricorso per Cassazione, a parziale accoglimento dell'apposita istanza depositata il 17.09.2014, con Ordinanza depositata il 13.10.2014, (all.2) la Corte di Appello di Catanzaro ha sospeso nei limiti della metà di quanto complessivamente dovuto l'efficacia esecutiva della propria sentenza n.296/2014, emessa il 30.01.2014 evidenziando in motivazione che l'esecuzione avrebbe comportato un esborso complessivo di oltre Euro 1.800.000,00.*
- *La sospensione parziale si è protratta sino al 07.03.2017, data di pubblicazione della sentenza delle Corte di Cassazione n. 5687/2017:*

Precisato che la sentenza della Cassazione ha determinato un grave e irreversibile mutamento dell'assetto finanziario dell'ente e, addirittura, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 21 aprile 2017, è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, con impossibilità di fronteggiare esigenze di carattere pubblico.

Ricordato questo Ente ha proposto ai Romano diverse proposte transattive, sempre puntualmente rifiutate daglistessi, ultima quella proposta dell'O.S.L.;

Evidenziato che:

- Per quanto riguarda la rifusione del indennizzo per il periodo di occupazione e fino al 31.12.2016, su istanza degli interessati, l'Organo Straordinario di liquidazione ha ammesso al passivo quanto richiesto dagli stessi;
- Per quanto riguarda la somma relativa agli anni 2017 e 2018 è stata prevista in bilancio e ciò varrà anche per la quota relativa al 2019;

Ritenuto al fine di salvaguardare l'interesse pubblico ed anche al fine di evitare responsabilità dell'amministrazione attiva, dare le seguenti direttive al Responsabile dell'Area Servizi al Territorio:

- La volontà di avviare il procedimento e di adottare tutti gli atti conseguenti e di legge preordinati all'emanazione finale degli atti necessari per la rimozione delle opere realizzate da terzi su terreni di proprietà dei Sig.ri Romano (strada e manufatti), in ossequio al dispositivo della Sentenza della Corte di Cassazione;
- Di demandare alla Responsabile dell'Area Servizi al Territorio, di provvedere se e quanto lo stesso lo riterrà opportuno, all'acquisizione dei servizi di supporto allo stesso per la predisposizione e l'attuazione del presente deliberato;

Considerata l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presente atto deliberativo;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 267/2000;
- gli allegati pareri regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

La premessa narrativa è parte integrante del presente dispositivo che qui si intende integralmente riportata;

1. La volontà di avviare con urgenza, anche al fine di evitare ulteriori danni derivanti dal ritardo, il procedimento e di adottare tutti gli atti conseguenti e di legge preordinati all'emanazione finale degli atti necessari per la rimozione delle opere realizzate da terzi su terreni di proprietà dei Sig.ri Romano (strada e manufatti), in ossequio al dispositivo della Sentenza della Corte di Cassazione;
2. Di demandare alla Responsabile dell'Area Servizi al Territorio, ogni atto consequenziale nascente dalla presente deliberazione ai fini della sua esecuzione, provvedendo ove lo stesso riterrà opportuno, all'acquisizione dei servizi di supporto al RUP per la predisposizione e l'attuazione del presente deliberato, rimanendo fin d'ora già autorizzato;
3. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SAN CALOGERO

(89842-Provincia di Vibo Valentia)

PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Romano Silvia e Romano Sergio. Sentenza Tribunale di Vibo Valentia n. 160 del 26.02.2010, sentenza Corte di Appello di Catanzaro n. 296 del 30.01.2014 e Sentenza Corte di Cassazione n. 5687 del 7.03.2017. Se Direttive al Responsabile dell'Area Servizi al Territorio.

AREA SERVIZI AL TERRITORIO -Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li __28/01/2019_____

Il Responsabile di Area*
Ing. Pasquale LAGADARI

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li _____

Il Responsabile di Area

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li _____

Il Responsabile di Area

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:

IL SINDACO*

Avv. Nicola BROSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE*

Dott. Vittorio BIANCO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio in data _____ **03/04/2019** _____

è divenuta esecutiva in data _____ **03/04/2019** _____

San Calogero _____ **03/04/2019** _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio PONTORIERO

E' Copia conforme all'originale. Si rilascia per uso amministrativo.

Li.....**03/04/2019**.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio PONTORIERO

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39